

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 Del 04-03-2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE- APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di marzo alle ore 17:00, ai sensi dell'art.73 del D.L. 18 del 17.03.2020, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALCUCCI MAURO	Р	FALCUCCI ALFONSO	Р
RICCIONI SANDRO	Р	REMIGI SIMONE	Р
CECCARELLI ANGELA	Р	REMIGI VALENTINA	Р
VALENTINI OVIDIO	Р	DI GIO' PIETRO CLAUDIO	Р
PAZZAGLINI PAOLO	Α	REMIGI LOREDANA	Р
BATASSA AZZURRA	Р		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FALCUCCI MAURO in qualità di Sindaco e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.PAOLO CRISTIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

RICCIONI SANDRO VALENTINI OVIDIO REMIGI VALENTINA Il Sindaco invita la Dott.ssa Martina Galassi ad illustrare l'argomento.

La Dott.ssa Martina Galassi riferisce che il Regolamento disciplina il nuovo "Canone Unico Patrimoniale" introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, la quale ha istituto un'unica imposta accorpando la TOSAP, la COSAP, l'imposta Comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, e laddove previsto anche il Canone Mercatale.

La Dott.ssa Galassi specifica che le tariffe, che verranno approvate in sede di Giunta Comunale insieme al Bilancio, verranno mantenute sulla linea già tenuta in precedenza, garantendo un'invarianza del gettito. Infine, aggiunge, che il canone mercatale è stato esentato e nella previsione di alcune riduzioni ed esenzioni la più importante è quella del 50% della tariffa ordinaria sulle occupazioni del suolo pubblico relative alle messe in sicurezza per il ripristino di edifici danneggiati dal sisma per la durata limitata al ripristino dell'edificio stesso.

Il Consigliere Valentina Remigi interviene e chiede se l'unica nuova riduzione prevista sia quella sui cantieri del sisma o se ce ne siano altre.

La Dott.ssa Martina Galassi riferisce innanzitutto che la riduzione sui cantieri del sisma non è nuova perché nel vecchio regolamento tutte le occupazioni relative all'edilizia erano già ridotte del 50%, mentre in questo nuovo Regolamento si è fatta solo una distinzione per gli edifici relativi al danneggiamento sisma, includendo anche le occupazioni temporanee relative alla materia edilizia, escludendo solo le permanenti. Conclude affermando che all'art 52 del Regolamento sono previste molte altre esenzioni.

Uditi gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e che testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui

all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art.53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n.388, che testualmente recita: " il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all' IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all' inizio dell' esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Dato atto che il suddetto termine è stato prorogato con il decreto 13 gennaio 2021 (G.U. 18 gennaio 2021, n. 13) del Ministro dell'Interno che ha previsto il differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Ritenuto che la determinazione delle specifiche tariffe, da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonchè le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni, sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale, tenuto conto delle riduzioni previste nel regolamento oggetto del presente provvedimento;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge, dai num. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il **«Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 59 articoli, con conseguente e contestuale abrogazione dei rispettivi regolamenti di settore;
- 3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a condizione che venga rispettato il termine di cui al successivo punto 6 del presente dispositivo;

- 4) di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 5) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette:
- 6) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con la stessa votazione di cui sopra, espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000;

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 26-02-2021

Il Responsabile del servizio f.to Galassi Martina

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data: 26-02-2021

Il Responsabile del servizio f.to Galassi Martina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to IL SINDACO	f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
FALCUCCI MAURO	DOTT.PAOLO CRISTIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000 e per le finalità di cui al successivo art.125, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Castelsantangelo Sul Nera, 12-03-2021

f.to II Responsabile della Pubblicazione GALASSI DOTT.SSA MARTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 3e 4comma, del T.U. n.267/2000, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] È divenuta esecutiva il giorno 04-03-2021 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- [x] È divenuta immediatamente esecutiva per decisione dell'organo adottante il giorno stesso della pubblicazione.

Castelsantangelo Sul Nera, 12-03-2021

f.to II Responsabile del Servizio GALASSI DOTT.SSA MARTINA

La presente copia è conforme all'originale

Castelsantangelo Sul Nera, 12-03-2021

II Responsabile del Servizio
GALASSI DOTT.SSA

MARTINA